



COMUNE DI CIRÒ MARINA (KR)

Prot.

Al Responsabile dell'Area Servizi alla Persona
Dott.ssa Maria Natalina Ferrari



SEDE

OGGETTO: Trasmissione Convenzione registrata.

Si trasmette, in allegato alla presente, copia della Convenzione, inviata a questo Ufficio con nota prot. n. 5426 del 16/02/2024, debitamente annotata e numerata nell'apposito Registro Generale dell'Ufficio Segreteria:

- Convenzione per il servizio di gestione delle domande di accesso all'assegno di maternità fra l'ambito territoriale di Cirò Marina e il CAAF-CGIL CALABRIA SRL



Il Responsabile dell'Area Affari Generali
Dott.ssa Rosella Colloca



Comune di Cirò Marina

PROVINCIA DI CROTONE

CONVENZIONE

Oggetto: schema di convenzione per il servizio di gestione delle domande di accesso all'assegno di maternità (art. 74 del D.lgs 151/2001). CAAF CGIL CALABRIA SRL.

L'anno duemila VENTIQUATTRO il giorno 14 del mese di FEBBRAIO nella sede dell'ufficio servizi sociali- Comune di Cirò Marina (Kr)- sito c/o CSM via G. Mazzini,17, con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile-----

TRA

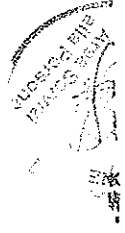
- 1) Il Comune di Cirò Marina (di seguito denominato: Comune), partita I.V.A. 00314310798, rappresentato in questo atto da Ferrari Maria Natalina nata a Cirò Marina (KR) il 19.12.1965, C.F. FRRMNT65T59C726D nella sua qualità di Responsabile Area Servizi alla Persona del comune di Cirò Marina, la quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome e per conto del Comune di Cirò Marina di seguito denominato anche "Ente", che rappresenta in detta sua qualifica ai sensi dell'Art. 107 e art. 109 del D.lgs. n°267/2000

ED

- 2) Il CAAF – CGIL CALABRIA SRL (di seguito denominato: CAF) partita IVA 01879660791, iscritto al n.00016 dell'albo dei Caf, con sede in Catanzaro , via Massara,n.22 nella persona del Sign. Valentino Marzella nato a Cassano allo Jonio Provincia di CS il 04/04/1969 C.F. MRZVNT69D04C002K

Premesso:

- Che il Comune di Cirò Marina, in base al D.M. 25 maggio 2001, n. 337, deve ricevere le domande relative alla concessione dell'assegno di maternità e/o per i nuclei familiari con almeno tre figli minori, corredate dall'attestazione INPS relativa all'ISEE o, in mancanza di quest'ultima, deve ricevere la dichiarazione sostitutiva unica, inviarla all'INPS e consegnare al richiedente l'attestazione INPS che certifica l'ISEE;



- Che il medesimo Ente deve inoltre trasmettere all'INPS l'elenco dei soggetti ai quali tali assegni sono stati concessi per il successivo pagamento; intenda affidare a terzi, sulla base di apposita convenzione, tale servizio;
- Che il comune eroga servizi sociali agevolati per i quali i richiedenti devono presentare apposita domanda corredata dell'attestazione ISEE;
- Che questa Amministrazione Comunale intende affidare a terzi l'attività dei servizi sopra indicati a titolo gratuito;
- Che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;
- Che, ai sensi dell'art. 4, comma terzo, del sopra citato d.lgs. 109/1998, la dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) previsti dal d.lgs. 09 luglio 1997 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, o direttamente all'Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio;
- Che i Comuni, ai sensi dell'art. 3, comma secondo, del D.P.C.M. 18 maggio 2000, n. 452 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di Assistenza Fiscale;
- Che l'INPS ha stipulato con Centri di assistenza fiscale una convenzione per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente dell'attestazione riportate il contenuto della dichiarazione, nonché il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
- Che, in base all'art. 11 del D.M. 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;
- Che il CAAF – CGIL CALABRIA SRL, in base al D.lgs 9 luglio 1997 n. 241 modificato dal D.lgs 28 dicembre 1998 n. 490, è stato autorizzato dal Ministero delle Finanze a svolgere l'attività di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti, con sede in Roma –CAP 00186- Corso Vittorio Emanuele II, 101
- Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e come tale viene riconosciuta dalle parti.

Art. 2

- 1) Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:
 - a) Sportello informativo sull'ISE;
 - b) Assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste, di assegni di maternità e nucleo familiare con almeno tre figli minori;
 - c) Assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste per usufruire di altri servizi sociali agevolati forniti dal comune;
- 2) In particolare il CAF effettuerà:
 1. In relazione al punto A:





- L'accoglienza dei cittadini e l'informazione relativamente all'ISE ed alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ;
 - Se richiesto dal cittadino in applicazione della convenzione, assistenza alla compilazione ed invio all'INPS per via telematica, consegna al cittadino dell'attestazione INPS relativa al calcolo e all'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare;
2. In relazione al punto B:
- L'accoglienza dei richiedenti per l'assegno di maternità o del nucleo fornendo loro tutte le informazioni necessarie;
 - La compilazione e la stampa del modello di richiesta dell'assegno di maternità o del nucleo;
 - La verifica dell'attestazione INPS relativa al calcolo dell'indicatore della situazione economica o, ove questa non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all'INPS rilasciando l'attestazione INPS relativa all'ISE e ISEE;
 - La consegna al Comune dell'elenco dei richiedenti gli assegni di maternità e per il nucleo per l'autorizzazione alla concessione degli stessi;
 - La trasmissione telematica all'INPS, sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso Istituto, delle domande alle quali il Comune ha concesso l'assenso;
 - L'eventuale archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune per 24 mesi;
3. In relazione al punto C:
- L'accoglienza dei richiedenti di altre prestazioni sociali agevolate deliberate dal Comune fornendo loro tutte le informazioni necessarie;
 - La compilazione e la stampa del modello di richiesta relativo alla specifica prestazione;
 - La verifica dell'attestazione INPS relativa al calcolo dell'indicatore della situazione economica o, ove questa non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all'INPS rilasciando al soggetto l'attestazione INPS relativa all'ISE e ISEE;
 - La consegna al Comune delle richieste raccolte e della documentazione correlata;
 - L'archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per 24 mesi;

Art. 3

1. Il CAF per l'espletamento di questo servizio si avvarrà di proprio personale allo scopo adeguatamente formato.
2. Per agevolare l'accesso dei cittadini ai servizi oggetto della presente convenzione, il medesimo CAF garantisce l'apertura dei propri uffici per cinque giorni alla settimana.

Art. 4

1. Il CAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.



2. Il CAF dichiara di manlevare il Comune rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della presente convenzione e per le verifiche del caso.

Art. 5

1. Il CAF garantisce l'accesso da parte del Comune ai propri archivi per l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione e per le verifiche del caso.

Art. 6

1. Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss. Mm. ed ii., in particolare per quanto riguarda gli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati.

Art. 7

1. La prestazione dei servizi di cui alla presente Convenzione è a titolo esclusivamente gratuita.
2. Il CAF si impegna a garantire la gratuità delle prestazioni rese anche nei confronti dei cittadini utenti.
3. Il CAF si obbliga a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione.

Art. 8

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha validità di anni 2.

Letto, approvato e sottoscritto

Cirò Marina li, 14/02/2024

Per il CAF

MARZELLA
VALENTINO
15.02.2024
09:52:34
GMT+00:00

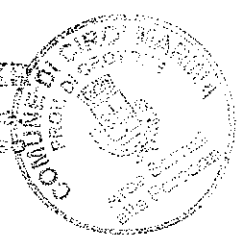
Per il
Comune di Cirò Marina

maria
natalina
ferrari
14.02.2024
09:13:12
GMT+01:00



COMUNE DI CIRO' MARINA (RC)

Per copia conforme all'originale
Si rilascia in tutto o libero per uso
Amministrazione e Ufficio.



N° 3 Foru

Ciro' Marina, 11/02/2024

Il Funzionario Incaricato